

# CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 14 DEL 05.07.2018

**Oggetto:** Atto di appello con inibitoria avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta promosso da Cudia Pietro Antonio c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela - Costituzione in giudizio e nomina difensore.

L'anno duemiladiciotto il giorno 5 del mese di LUGLIO presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n°42 il Dott. Vincenzo Pernice, in virtù del D.A. n. 29/GAB del 12/04/2018 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 5 Gela, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la deliberazione n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la deliberazione n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**ATTESO** in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

**VISTA** la sentenza n. 60/2018, pubblicata il 30/01/2018, con la quale il Tribunale di Gela ha integralmente accolto l'opposizione del Consorzio di Bonifica 5 Gela revocando il decreto ingiuntivo n. 307/2015 e condannato Cudia Pietro Antonio al pagamento delle spese processuali in favore del suddetto Consorzio liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 3.235,00 per compensi avvocato oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;

**VISTA** la determina n. 47/2018 di presa d'atto della superiore sentenza atta al recupero delle superiori somme liquidate in favore del Consorzio con parziale cessione pro soluto all'avv. Guglielmo Piazza, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, entro i limiti e a deconto di quanto ad avere a titolo di compenso professionale come da deliberazione n. 2383 del 16/12/2015;

**VISTO** l'atto di appello con inibitoria avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta, notificato in data 24/04/2018 da Cudia Pietro Antonio contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela presso il procuratore costituito Avv. Guglielmo Piazza, da quest'ultimo trasmesso via mail in pari data, giusta comunicazione assunta al prot. n. 1078 del 07/05/2018, per l'udienza del 31/07/2018 con il quale chiede la riforma della sentenza n. 60/2018 del Tribunale di Gela;

**RITENUTO** a tutela degli interessi dell'Ente di costituirsi nel giudizio de quo conferendo apposito incarico legale a professionista;

**RICHIAMATO** il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile ed è pertanto conferibile in via diretta.

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011, nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l'appalto di servizi legali, di cui all'Allegato II B, del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d'opera intellettuale.

**DATO ATTO** che con consortile prot. n. 1694 del 28/06/2018 è stato richiesto all'Avv. Guglielmo Piazza apposito preventivo di massima in ordine all'incarico in argomento;

**VISTO** il preventivo del 28/06/2018, trasmesso dall'Avv. Guglielmo Piazza, assunto al prot. n. 1701 del 02/07/2018, per l'importo complessivo di € 4.094,59 distinto per fasi, comprensivo di oneri accessori e fiscali come per legge;

**DATO ATTO** che con pec del 02/07/2018 è stato richiesto dal Consorzio all'Avv. Guglielmo Piazza in armonia con gli indirizzi di contenimento dei costi e riduzione della spesa adottati

dall'Amministrazione, che riguardano anche gli incarichi conferiti ai professionisti, la riduzione del compenso nell'importo di € 3.000,00 onnicomprensivo.

**VISTA** la comunicazione via pec del 02/07/2017 dell'Avv. Guglielmo Piazza di disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per il compenso di € 3.000,00 comprensivo di oneri accessori e fiscali come per legge e la contestuale richiesta di autorizzazione a dichiararsi antistatario al fine di poter riscuotere direttamente gli onorari liquidati in sentenza, decurtati degli anticipi corrisposti, in caso di soccombenza di controparte.

**RITENUTO** di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio sopra oggettivato all'Avv. Guglielmo Piazza come di seguito;

In conformità alle premesse:

#### DELIBERA

- I. **La costituzione in giudizio** del Consorzio di Bonifica 5 Gela al fine di resistere all'atto di appello con inibitoria promosso avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta da Cudia Pietro Antonio c/ il Consorzio di Bonifica 5 Gela per l'udienza del 31/07/2018.
- II. **Conferire** per quanto sopra mandato difensivo all'Avv. Guglielmo Piazza con studio legale in Gela via Aretusa n. 8, a costituirsi in giudizio ed esplicitare tutte le istanze, difese ed eccezioni più opportune.
- III. **Stabilire** per il suddetto Avvocato che il compenso professionale dovuto dal Consorzio ammonta a complessive € 3.000,00 comprensivo di spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
- IV. **Disporre** che il suddetto compenso, al netto di ogni acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio, previa produzione di documentazione attestante l'attività svolta del suddetto Legale nominato, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.
- V. **Impegnare** la superiore spesa sul cap. 150 del bilancio.
- VI. **Autorizzare** l'Avv. Guglielmo Piazza a dichiararsi antistatario al fine di poter riscuotere in caso di soccombenza di controparte direttamente i compensi liquidati in sentenza, decurtati degli anticipi corrisposti e degli eventuali importi eccedenti € 3.000,00 senza null'altro a pretendere dal Consorzio.
- VII. **Trasmettere** copia del presente atto al Settore Segreteria Affari Generali Legali e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza.
- VIII. **Di dare immediata esecuzione** della presente deliberazione nelle more della pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Vincenzo Perricone)